



BANCA REALE
GRUPPO REALE MUTUA

BANCA REALE SpA - GRUPPO REALE MUTUA

in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento

Capitale sociale Euro 30.000.000 int. vers. - Partita IVA/Codice Fiscale/N. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07760860010 - Albo Banche 5426 - Codice ABI 3138

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

Sede Legale: 10128 Torino, Corso Vittorio Emanuele, 101

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“Banca Reale T.F. 4% luglio 2011-2018”

Codice ISIN: IT0004736358

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non è specificato, dalle norme legislative, amministrative e regolamentari previste per i titoli obbligazionari emessi da banche.

Tale strumento di raccolta non è coperto da garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore della banca emittente.

1. Importo e valore nominale delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario “Banca Reale T.F. 4% luglio 2011-2018” emesso dalla Banca Reale S.p.A. (“Emittente” o “Banca Reale”) per un importo nominale complessivo fino a 10.000.000 di Euro, è costituito da un massimo di n. 10.000 Obbligazioni emesse del valore nominale unitario, non frazionabile, di 1.000 Euro cadauna (“Obbligazioni”).

2. Regime di circolazione

Le Obbligazioni saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A., e assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

3. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè a 1.000 Euro cadauna.

4. Durata e godimento

La durata del prestito è di 84 mesi, a partire dal 04 luglio 2011 (“Data di Godimento”) e fino al 04 luglio 2018 (“Data di Scadenza”).

5. Interessi

Gli interessi, pagabili in rate semestrali posticipate il 04 luglio e il 04 gennaio di ogni anno, sono fissati nella misura del 4% per anno. Gli interessi verranno determinati in base alla convenzione Giorni effettivi/Giorni effettivi.

6. Rimborso

Il rimborso del capitale è effettuato alla pari, in unica soluzione, alla Data di Scadenza. Successivamente a tale data le Obbligazioni cessano di essere fruttifere.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato.

7. Luogo di pagamento

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono effettuati tramite la Monte Titoli S.p.A, sui conti intrattenuti presso l’Emittente, nonché presso altri intermediari autorizzati.

8. Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi proventi.

Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attuale del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni o integrazioni.

Ai redditi diversi, ivi incluse le eventuali plusvalenze mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni o in caso di rimborso delle Obbligazioni stesse ad un valore superiore a quello di acquisto, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche o integrazioni.

9. Prescrizioni

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque (5) anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci (10) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

10. Varie

Tutte le comunicazioni tra l'Emittente e gli obbligazionisti, ove non diversamente disposto dalla legge, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario non maturasse in un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive ovvero la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti. Per "Giorno Lavorativo" si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) è operativo.

Il presente regolamento è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Torino ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1469-bis c.c. e degli articoli 33 e 63 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo. È necessario, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, adire alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato o alla procedura di conciliazione presso un altro organismo, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria, per assolvere l'obbligo di cui al decreto 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il processo di mediazione.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.